



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 05/03/2008

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Classificazione degli Impianti Sportivi
- Art. 3 - Competenze dell'Ufficio Sport

CAPO II - CRITERI E MODALITA' PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 4 - Gestione degli impianti sportivi
- Art. 5 - Modalità di gestione

CAPO III - IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA - Concessioni in uso

- Art. 6 - Soggetti aventi diritto alle concessioni in uso degli Impianti Sportivi
- Art. 7 - Modalità di presentazione delle istanze di concessione in uso
- Art. 8 - Priorità di scelta delle concessioni
- Art. 9 - Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti
- Art. 10 - Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole
- Art. 11 - Contenuto dell'istanza e allegati
- Art. 12 - Norme di accesso e responsabilità
- Art. 13 - Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche

CAPO IV - CONCESSIONI IN GESTIONE

- Art. 14 - Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali
- Art. 15 - Requisiti soggettivi e criteri di concessione
- Art. 16 - Durata della concessione
- Art. 17 - Canone di utilizzo e tariffe
- Art. 18 - Sub concessione

CAPO V - DOVERI E RESPONSABILITA'

- Art. 19 - Doveri del Concessionario
- Art. 20 - Servizi accessori
- Art. 21 - Oneri a carico del Concessionario
- Art. 22 - Manutenzioni
- Art. 23 - Oneri di manutenzione straordinaria
- Art. 24 - Responsabilità

CAPO VI - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

- Art. 25 - Sospensione delle concessioni
- Art. 26 - Revoca delle concessioni
- Art. 27 - Risoluzione del rapporto di concessione
- Art. 28 - Subentro nella concessione

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29 - Norme transitorie
- Art. 30 - Entrata in vigore e abrogazione di norme



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento detta i principi e disciplina le modalità e le procedure per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Porto Torres e delle attrezzature in essi esistenti.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività. Si considerano tali:
 - a. l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
 - b. l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
 - c. l'attività sportiva per le scuole;
 - d. l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
 - e. l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.

Art. 2 - Classificazione degli Impianti Sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e impianti di base.
2. Gli impianti che, per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni d'interesse generale della Città, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza cittadina. Allo stesso modo sono da considerare tali le strutture per le quali esistano particolari convenzioni che ne vincolino la destinazione d'uso ad attività di livello cittadino, nazionale e internazionale.
3. Tutti gli altri impianti, compresi quelli acquisiti in uso dagli Istituti Scolastici ai sensi delle leggi 517/77 e 23/96, sono individuati come impianti di base.
4. Gli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione sono classificati secondo la tipologia riferibile agli impianti sportivi di rilevanza cittadina o di base con atto della Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Consiliare allo Sport.
5. Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli impianti a rilevanza cittadina quelli di seguito indicati:
 1. Palazzetto dello Sport – Piazza delle Regioni
 2. Stadio Comunale – Piazza Cagliari
 3. Campi da Tennis - Viale delle Vigne
 4. Palestra Boxe – Viale delle Vigne
 5. Bocciodromo – Viale delle Vigne

Sono considerati impianti di base le sotto elencate strutture:

1. Campo di calcio n.2 – Viale delle Vigne
2. Campo di calcio n.3 – Viale delle Vigne
3. Campo Occone - Via Petronia



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

4. Campetto sintetico- Piazza Don Milani
5. Pista atletica leggera – Piazza Cagliari
6. Palestra Boxe Via Petronia
7. Palestra Scuola Bellieni
8. Palestra Scuola “A.Frank”
9. Palestra Scuola “Borgona”
10. Palestra Scuola Media “Monte Agellu”
11. Palestra Scuola Elementare “Monte Agellu”
12. Palestra Scuola Media “Brunnelleschi”
13. Palestra Scuola Villaggio Verde I^Circolo
14. Campo Basket all'aperto –Piazza Don Milani
15. Campi calcetto e basket all'aperto – Scuola Media Monte Agellu
16. n. 5 lance da regata
17. Campo basket all'aperto – Piazza delle Città Unite

Art. 3 - Competenze dell'Ufficio Sport

L'ufficio Sport ha il compito, sentita la Commissione Consiliare allo Sport , di promuovere e coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti sportivi comunali. Le funzioni connesse alla gestione dei suddetti impianti e delle attrezzature attengono alla competenza ed alla responsabilità del Dirigente del Settore Segreteria, Affari Istituzionali, Generali e Servizi al Cittadino nell'ambito delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e delle direttive emanate dall'Amministrazione.

CAPO II

Criteri e modalità per l'uso degli impianti sportivi

Art. 4 - Gestione degli Impianti Sportivi

1. Il Comune di Porto Torres gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento e sentita la competente Commissione Consiliare allo Sport .
2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Art. 5 - Modalità di gestione

Le tipologie delle concessioni sono le seguenti:

- a. Concessioni in uso
- b. Concessioni per la gestione di impianti



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

CAPO III

Concessioni in uso

Art. 6 - Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli Impianti Sportivi

1. Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale:
 - a. le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal CONI, che svolgono attività agonistica e amatoriale, partecipando ai campionati delle varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione di appartenenza;
 - b. le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono attività sportiva con risultati comprovati e sottoscritti dall'Ente di appartenenza;
 - c. le Scuole di ogni ordine e grado, le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Società/Associazioni sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti sportive e i singoli cittadini.

I suddetti soggetti hanno diritto alla concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

7 - Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso

1. Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale devono pervenire, tramite Protocollo Generale, all'ufficio Sport .
2. Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:
 - a. Entro il 31 luglio di ogni anno, pena il non accoglimento dell'istanza, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva, fatta eccezione delle società costituite in data successiva.
 - b. Almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.
 - c. Le concessioni rilasciate con atto del Dirigente dell'ufficio Sport , sulla base dello schema tipo allegato (All.1), non possono avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.
 - d. I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di Porto Torres sono formulati dai competenti uffici e resi noti agli utenti entro il 30 settembre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.
 - e. Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune di Porto Torres a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che, sulla base di idonee verifiche, sia accertata la validità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

Art. 8 - Priorità di scelta delle concessioni

1. L'ufficio Sport del Comune di Porto Torres, in presenza di più domande di concessione relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispone il calendario di cui all'art. 7, comma 2 del presente regolamento assegnando gli impianti a soggetti aventi sede nella città di Porto Torres, secondo il seguente ordine di priorità:
 1. le Scuole di ogni ordine e grado;
 2. le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati federali, nel seguente ordine di rilevanza: internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale;
 3. le Associazione /Società sportive con il maggior numero di atleti tesserati;
 4. le Associazioni/Società sportive con data anteriore di affiliazione alle Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
 5. le Federazioni e gli enti di promozione sportiva
 6. le Associazioni/Società sportive che svolgono attività amatoriale;
 7. tutte le altre Associazioni/Società in base all'attività svolta negli ultimi cinque anni e programmata per l'anno di riferimento.
2. Le istanze presentate da soggetti che hanno in proprietà o in gestione impianti sportivi, o che hanno richiesto e ottenuto dal Comune di Porto Torres o da altri Enti Pubblici, l'uso temporaneo di spazi per la pratica sportiva, sono prese in considerazione solo nel caso in cui, formulato il calendario di cui all'art. 7, comma 2, del presente Regolamento, avanzino spazi di utilizzo.
3. E' data facoltà al Dirigente dell'Ufficio Sport, o a loro delegati, di convocare i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture. In tutti i casi compete al Dirigente dell'Ufficio Sport del Comune definire il quadro completo degli orari.

Art. 9 - Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti

Può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali, previa presentazione di giustificata istanza, secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1 e comma 2, lettera b), e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti:

1. ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport e simili), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazione a concorsi ove siano richieste prove sportive) e/o per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale.
2. agli Enti pubblici e privati, alle Cooperative di servizi, alle Associazioni di volontariato e alle Associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora se ne valuti l'utilità e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti e dei locali annessi.



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

3. Nell'ipotesi in cui, soddisfatte le richieste di cui al comma precedente, residuino spazi disponibili, si valutano le istanze presentate da soggetti che, pur non avendo sede nella Città, operano attivamente nel territorio del Comune di Porto Torres.

Art. 10 - Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole

1. Nel quadro delle misure intese a favorire l'interrelazione fra scuola e comunità locale come alla Legge 5 agosto 1975, n.412, il Comune di Porto Torres, a cadenza annuale ed in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico, stipula con i Direttori e Presidi, regolare convenzione (all. A) che disciplina l'utilizzo delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola.
2. Il Comune di Porto Torres dispone, ai sensi dell'art.12 comma secondo, della Legge 517/1977, la concessione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, nel rispetto della convenzione di cui all'art.10 comma 1. Le concessioni di utilizzo dei locali, rilasciate con atto del Dirigente dell'ufficio Sport sulla base dello schema tipo allegato (All.B), possono avere una durata massima di un anno, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, con un preavviso di almeno 15 giorni, su richiesta motivata del Direttore Didattico o del Preside d'Istituto, per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.
3. Le domande di utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune di Porto Torres - ufficio Sport .
4. Le domande di utilizzazione delle palestre scolastiche devono essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile e, per esigenze occasionali e/o per manifestazioni ed attività che si esauriscono in una sola giornata, con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali. Per i casi di imprevedibile necessità , valutate le richieste, l'Amministrazione s'impegna ad adottare le misure opportune.
5. In presenza di una pluralità di richieste di una stessa struttura, si dà la preferenza, nell'ordine, alle esigenze sportive e formative, dalle altre scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado, dalle società/associazioni sportive affiliate a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dai gruppi di cittadini o associazioni in genere. A parità di requisiti è data la priorità ai soggetti che operano da più tempo nel territorio del Comune. Le domande presentate da soggetti che non hanno la sede nel Comune di Porto Torres sono valutate solo nell'ipotesi in cui residuino ancora spazi disponibili.

Art. 11 - Contenuto dell'istanza e allegati

1. Ai fini del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti articoli 7, 9 e 10, gli aventi diritto possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti. In caso di accoglimento il Comune di Porto Torres assegna al richiedente un solo impianto per disciplina. La domanda deve contenere:
 - a. l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
 - b. l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
 - c. i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
 - d. il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
 - e. l'indicazione di altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune di Porto Torres, alle Circoscrizioni e/o ad altri Enti Pubblici, per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività;
 - f. formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

- ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;
- a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
- a segnalare tempestivamente all'ufficio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
- ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura, mediante polizza assicurativa;
- a sollevare il Comune di Porto Torres, quale proprietario dell'impianto, e anche l'Autorità scolastica, nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
- a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali;
- a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa, sia agli interessati sia a terzi, sia al patrimonio comunale;
- ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature;
- a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
- ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
- a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
- a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
- ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
- a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune di Porto Torres.



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

2. Al momento dell'accoglimento dell'istanza deve essere trasmessa all'ufficio competente, tramite Protocollo Generale, la seguente documentazione:
 - a. atto costitutivo e statuto del Sodalizio in copia autenticata ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti dell'Ufficio Sport e che non ha subito modificazioni;
 - b. polizza assicurativa contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi dall'esercizio dell'attività autorizzata;
 - c. polizza assicurativa contro eventuali danni che possano essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, durante l'uso della struttura;
 - d. certificato di affiliazione alla Federazione o all'Ente di Promozione Sportiva, relativamente alla copia della richiesta di riaffiliazione per l'anno successivo, corredata dei relativi bollettini di versamento;
 - e. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal Presidente della Società/Associazione sportiva nella quale dichiara il possesso dei certificati medici validi per attività ginnico-motoria non competitiva, attestante l'idoneità di ogni iscritto, alla pratica dell'attività sportiva.

Art. 12 - Norme di accesso e responsabilità

1. Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.
2. Gli iscritti alle associazioni concessionarie e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante.
3. Il personale del Comune di Porto Torres, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed, in orario extrascolastico, alle palestre annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.
4. L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, previo parere, se del caso, della Commissione di Vigilanza, da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.
5. Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine della attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del Concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli uffici comunali competente. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali medesimi, salvo che non sia reso operante apposito servizio di guardaroba.

Art. 13 - Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche

1. Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture concesse nei giorni e nelle ore previste nell'atto di concessione ed a versare anticipatamente al Comune di Porto Torres l'importo dovuto per le suddette ore, calcolato secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale. La



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del presente Regolamento.

2. Qualora per giustificati ed eccezionali motivi, le ore di utilizzo effettivo delle strutture siano inferiori a quelle autorizzate, il Concessionario è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Uffici competenti. In tal caso l'Ente non è tenuto a rimborsare le somme versate in anticipo.
3. Il pagamento della tariffa deve essere eseguito tramite versamento sul c.c.p. n.12522074 intestato al Comune di Porto Torres - Servizio Tesoreria, secondo le modalità previste di volta in volta nei singoli atti di concessione.

CAPO IV

Concessioni in gestione

Art. 14 - Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali

1. L'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di concedere, mediante apposita convenzione, la gestione, anche globale, degli impianti a soggetti privati, nei casi in cui gli oneri per un'adeguata programmazione della manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi siano tali da non rendere efficiente la gestione diretta delle strutture.
2. L'Amministrazione pubblicizza l'iniziativa attraverso un comunicato stampa o altro mezzo idoneo, individuando il concessionario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 15, che abbiano presentato apposita istanza secondo le modalità ed il termine di scadenza indicati nel suddetto comunicato. Si prenderanno in considerazione, altresì, le richieste che risultano già agli atti dell'ufficio.
3. La generale conoscenza della graduatoria è garantita tramite affissione della stessa presso gli uffici Sport e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Porto Torres.
4. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste viene comunicato, con la relativa motivazione, ai diretti interessati.
5. In presenza della gestione convenzionata di impianti sportivi il soggetto proprietario della struttura affidata in concessione rimane il Comune di Porto Torres, al quale si affiancano il soggetto gestore (Associazioni, Enti, Società Sportive, Consorzi di Società Sportive, Federazioni Sportive etc.) e il soggetto utente (Società Sportive, utenze comunque organizzate e utenti individuali).

Art. 15 - Requisiti soggettivi e criteri di concessione

1. La concessione in gestione di impianti sportivi comunali, a rilevanza cittadina o di base, potrà avvenire esclusivamente a favore di:
 - Consorzi di Società sportive;
 - Associazioni/Società sportive affiliate a Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
 - Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva;
 - Società sportive, Cooperative di servizi o gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali che operano senza scopo di lucro.
2. Per l'individuazione del soggetto concessionario, anche nell'ipotesi di una pluralità di richieste per la gestione di un medesimo impianto, saranno utilizzati, in ordine di importanza, i seguenti parametri:



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

- a. sede operativa e reclutamento sportivo nel quartiere, per gli impianti di base;
 - b. livello della struttura tecnico sportiva, con particolare attenzione alla composizione dello staff societario e tecnico;
 - c. livello dei campionati disputati e da disputare;
 - d. risultati di rilievo ottenuti a livello internazionale, nazionale, interregionale, regionale, provinciale e locale;
 - e. svolgimento di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica delle discipline sportive tra disabili o categorie disagiate di utenti;
 - f. numero degli affiliati praticanti e degli atleti che praticano l'attività a livello agonistico;
 - g. anzianità di attività.
3. Per gli impianti sportivi di base prevale sulle altre l'istanza presentata da Consorzi di Società Sportive che operano prevalentemente nel quartiere o che, pur non operandovi, garantiscono la massima fruibilità ai residenti, sempre che rispondano almeno al parametro di cui alla lettera b) del comma precedente.
 4. Nel caso di concessioni di impianti sportivi, una volta individuato il soggetto concessionario e prima di addvenire alla stipula della necessaria convenzione, è necessario qualora la scelta ricada su una Associazione/Società Sportiva o un Consorzio tra le stesse acquisire un parere non vincolante della Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza circa l'idoneità del soggetto alla gestione dell'impianto. Se la richiesta proviene da una Federazione sportiva o un Ente di Promozione è richiesto il nullaosta del corrispondente organismo di livello nazionale.
 5. Il Comune di Porto Torres può procedere direttamente alla concessione di un impianto a una Associazione/Società Sportiva, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi, qualora la stessa abbia costruito la struttura in questione su un'area di proprietà comunale e abbia efficientemente provveduto alla sua gestione per almeno 10 anni.
 6. Il Comune di Porto Torres in ogni caso, resterà per motivi di sicurezza e di pronto intervento, detentore di una copia di tutte le chiavi degli impianti concessi in gestione.
 7. Il Dirigente Responsabile tramite il personale dell'Assessorato è autorizzato a svolgere sopralluoghi, in qualsiasi momento venga ritenuto opportuno, atti a verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di gestione.

Art. 16 - Durata della concessione

1. La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore ad un anno, a decorrere dalla data di stipulazione della Convenzione.
2. Qualora si prevedano interventi di notevole impegno economico di manutenzioni straordinarie e realizzazione di opere a carico del concessionario, la durata della concessione può essere fissata in un massimo di venti anni.
3. Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.
4. Qualora il Comune di Porto Torres intenda mantenere una gestione convenzionata dell'impianto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 14 del presente regolamento, dovrà considerare la richiesta presentata dal concessionario originario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto.



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Art. 17 - Canone di utilizzo e tariffe

1. Al momento della stipula della Convenzione, sulla base dello schema tipo allegato (All. C), l'Amministrazione Comunale stabilisce la quota annua che il concessionario dovrà versare per tutta la durata della concessione e sarà corrisposto dal concessionario al Comune di Porto Torres, in rate mensili anticipate entro e non oltre il 31 del mese precedente l'utilizzo, senza eccezioni o riserve non dovendosi sospendere il pagamento per nessun motivo. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del presente Regolamento. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale in base al 75% dell'incremento indicelSTAT per i prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati registrato nell'anno precedente.
2. Sono a carico del concessionario le spese inerenti i consumi delle varie utenze (fornitura energia elettrica, acqua, telefono, ecc.). Nell'ipotesi le utenze siano attribuite a carico del Comune di Porto Torres, il concessionario provvederà a sua cura agli adempimenti tecnici ed amministrativi, per il cambio di intestazione dei relativi contratti di utenza, per tutta la durata della convenzione.
3. La società concessionaria, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, per la generalità degli impianti sportivi comunali e quelle agevolate che l'Amministrazione Comunale vorrà stabilire in favore degli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili), delle Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e delle Associazioni del volontariato.

Art. 17/bis – Consumi Imposte e Tasse

1. Il concessionario, ove possibile, è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche, di cui assume per intero ogni onere amministrativo e di esercizio;
2. Nelle more delle modificazioni ed adeguamenti degli impianti relativi alle utenze di qui al punto precedente, per ottenere la completa autonomia o verificandosi una eccessiva onerosità delle operazioni a tal fine necessarie, verrà convenuta su perizia dell'ufficio tecnico comunale, la suddivisione tra i diversi utenti utilizzatori degli impianti;
3. Sono a carico del concessionario e le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre ad ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti. I tributi e le tasse saranno applicati così come previsto dalla normativa nazionale anche quando soggetto attivo è il Comune, così come potranno essere concesse le agevolazioni o riduzioni previste dalla stessa ed inserite nel singolo regolamento d'imposta, della tassa e del tributo in genere.

Art. 18 - Sub concessione

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere in gestione, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del presente Regolamento.

CAPO V

Doveri e responsabilità

Art. 19 - Doveri del Concessionario

1. Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di Porto Torres, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza.



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

2. Il Concessionario deve segnalare tempestivamente all'ufficio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.
3. Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.
4. Il Concessionario non può procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune.
5. Il Concessionario, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti.
6. Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve presentare all'ufficio Sport del Comune di Porto Torres e, per conoscenza, alla Commissione Comunale allo Sport entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione.
7. Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Porto Torres e/o le Circostrizioni intendano attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.
8. Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve mettere a disposizione del Comune di Porto Torres gli impianti sportivi nelle giornate di sabato, domenica e festivi per la disputa di campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti e deve consentire agli stessi ed alle scuole, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l'uso gratuito dei suddetti impianti in giorni e orari da concordare.
9. Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, che intenda avvalersi di figure professionali inquadrare come lavoratori dipendenti, deve provvedere a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 - Servizi accessori

1. E' fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.
2. Il Concessionario in possesso delle autorizzazioni di cui al comma precedente può sub concedere l'esercizio dei servizi di cui sopra, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub concessionario.
3. L'Amministrazione Comunale può, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, manifestare il suo dissenso. In caso di accoglimento, il sub concessionario e il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
4. I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative ed osservare le norme sanitarie prescritte dalla legge in materia.



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Art. 21 - Oneri a carico del Concessionario

1. Il Concessionario deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature.
2. Il Concessionario, di cui Capo IV del presente regolamento, è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi. A tal fine deve chiedere preventiva autorizzazione con lettera raccomandata A.R. da inviare, almeno 10 giorni prima, all'ufficio Sport. Nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente, il Concessionario può provvedere immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria assumendo la responsabilità per danni, nocuenti e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi. Il Comune di Porto Torres è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Art. 22 – Manutenzioni

Le spese per la manutenzione straordinaria sono poste a carico del Comune di Porto Torres. Per manutenzione straordinaria si intende:

- a. la ricostruzione di strutture portanti quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità;
- b. riparazioni complete e/o rifacimento delle coperture dei fabbricati o del sistema di raccolta e/o smaltimento delle acque piovane;
- c. riparazioni complete e/o rifacimenti totali delle recinzioni perimetrali degli impianti sportivi quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità, omologazione F.I.G.C. o per la sicurezza del patrimonio sportivo comunale;
- d. rifacimento e/o riparazione di rilevante entità del sistema fognante;
- e. rifacimento e/o sostituzione di impianti o apparecchiature tecnologiche perché non più adatti allo scopo cui erano destinati o che detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità e di conformità;

la sostituzione degli apparecchi di illuminazione del terreno di gioco, qualora questi non corrispondano più al grado di efficienza iniziale (es.: perdita di capacità illuminante rispetto ai livelli previsti in fase di progetto dell'impianto).

Le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico del concessionario.

Rientra tra la manutenzione ordinaria il mantenimento in perfetta efficienza del terreno di gioco. L'adeguamento nel tempo del complesso sportivo alle norme federali F.I.G.C. in materia di omologabilità e quant'altro sia imposto da autorità amministrative, sportive e di ordine pubblico limitatamente ad interventi di ordinaria manutenzione. Rientrano, infine, nella manutenzione ordinaria, tutte le riparazioni necessarie per cause diverse dalla vetustà o che, in ogni caso, costituiscano interventi di piccola e modesta entità.

Si conviene altresì che interventi di manutenzione straordinaria potranno eccezionalmente essere eseguiti dall'Associazione aggiudicataria in luogo ed in vece dell'Amministrazione Comunale, purché debitamente autorizzati da quest'ultima ed eseguiti poi nei limiti e nei tempi stabiliti nell'autorizzazione rilasciata dai competenti uffici tecnici.

La custodia e la pulizia dell'impianto sono a totale onere e cura dell'Associazione aggiudicataria.



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Art. 23 - Oneri di manutenzione straordinaria

1. Il Comune di Porto Torres provvede a sue spese, con preavviso di almeno 60 giorni, da notificarsi al concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R., alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo lettera raccomandata A.R. da inoltrare, indipendentemente dal tipo di impianto, all'Ufficio Sport.
3. Il Comune di Porto Torres, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al soggetto gestore le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa. Ove necessitino riparazioni urgenti, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione, con lettera raccomandata A.R., all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.

Art. 24 - Responsabilità

1. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni di cui al Capo III e IV del presente Regolamento.
2. Nel caso di concessione in gestione, il Concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono ai suddetti impianti.
3. L'Amministrazione Comunale, nonché le Autorità scolastiche nei casi di concessione in uso delle palestre annessi alle scuole, sono in ogni caso esonerate da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non rispondono, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

CAPO VI

Sospensione e revoca delle concessioni Risoluzione del rapporto di concessione

Art. 25 - Sospensione delle concessioni

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione ai concessionari con un anticipo di almeno 10 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.
3. Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Porto Torres al Concessionario, se non la restituzione dei canoni o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

Art. 26 - Revoca delle concessioni

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di Porto Torres revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
2. Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o in gestione, ovvero non le rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino: morosi nel pagamento delle tariffe d'uso di cui all'art. 13 del presente Regolamento; morosi nel pagamento del canone di cui all'art. 17 del presente.
3. Regolamento; trasgressori delle norme del presente Regolamento; trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare.
4. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 26 Bis- Penalità

Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente regolamento per la gestione e l'utilizzazione degli impianti sportivi, previa contestazione, si applicano le seguenti penali:

- a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti € 100,00;
- b) per opere di manutenzione e di pulizie ordinarie e straordinarie programmate e non effettuate: valore dell'onere sostenuto dal Comune, più il 10% a titolo di penalità;

Art. 27 - Risoluzione del rapporto di concessione

1. E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando all'ufficio Sport un preavviso di almeno due mesi.
2. Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione o nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

Art. 28 - Subentro nella concessione

Nei casi di cui agli artt. 25 e 26 del presente regolamento, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, il Comune di Porto Torres può concedere in gestione al soggetto in posizione utile nella graduatoria di cui all'art. 14, comma 3 del regolamento, gli spazi resisi disponibili.

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 29 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi rilasciate successivamente all'approvazione dello stesso. Rimangono in vigore e non sono soggette a variazione o a adeguamento, fino alla loro scadenza naturale, le concessioni in gestione in atto.

Art. 30 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.
2. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono pertanto abrogate.00